



## TRIBUNALE DI PALERMO

### SEZIONE FALLIMENTARE

#### Decreto di omologa del piano del consumatore *ex art. 12 bis L. n. 3/2012*

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/03/2022;

*letto* il piano del consumatore proposto da Violante Angelo l'11.10.2021;

*rilevato* che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Rosolino Causa, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3, ed attestante la fattibilità del piano;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

*verificata* la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

*ritenuto* che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni, senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, o che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, tenuto conto che la suddetta situazione debitoria ha trovato la propria genesi nella riduzione del reddito subita a partire dall'anno 2010, come risulta dai modelli 730 prodotti agli atti, [REDACTED]

[REDACTED] a decorrere dal 1° giugno 2013 (cfr. doc. n. 5 agli atti) ;

*rilevato* che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 67.646,87, che si riduce ad € 47.928,96, tenuto conto che viene previsto – come consentito dall'art. 8 comma 1 ter l. 3/2012 - il mantenimento del rapporto di mutuo nel piano di ammortamento attuale, regolarmente adempiuto;

*rilevato* che la proposta riguarda, pertanto, l'esposizione debitoria di € 47.928,96 (da cui risulta già detratto l'importo del mutuo ipotecario, per cui si mantiene il piano di ammortamento attuale), così distinta nella relazione dell'OCC:

| Creditori                    | Tipologia di credito   | Importo dovuto |
|------------------------------|--|----------------|
| Findomestic Banca            | <b>-fin. credito al consumo 23.01.2019 n. 20056419903520 -</b> | € 34.431,50    |
| Unicredit Banca s.p.a.       | <b>-fin. credito al consumo 5/3/20 n. CO00009745649</b>        | € 3.820,87     |
| Unicredit Banca s.p.a.-      | <b>fin credito al consumo 17.04.2018 n. 8476401</b>            | € 3.032,69     |
| Unicredit Banca s.p.a.       | <b>- carta di credito – tutte n. XCO330306 28.02.2018</b>      | € 1.300,00     |
| Unicredit Banca s.p.a.       | <b>apertura di credito in conto corrente n. 1500 3.02.2020</b> | € 1.500,00     |
| Riscossione Sicilia s.p.a. – | <b>tributi ( privilegio mobiliare)</b>                         | € 982,30       |
| Comune di Palermo            | – tributi priv. mobiliare)                                     | € 883,00       |
| INPS                         |  | € 1.978,60     |

*considerato* che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i crediti in prededuzione (OCC e difensore) in 12 rate mensili da € **246,24**, e, con successive 83 rate mensili di € **248,15**, il credito dei creditori privilegiati (Riscossione Sicilia, Comune di Palermo e INPS) in misura integrale e degli altri creditori nella misura del 38% del rispettivo credito così come meglio di seguito precisato:

- pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 2.240,00 da corrispondere in 10 rate di cui le prime 9 per un importo di euro 246,24 e la decima di € 23,84;
- pagamento integrale del compenso del difensore, Avv. Ettore Volpe, pari ad € 714,88 da corrispondere in 3 rate, di cui la prima in corrispondenza della rata n.10 da € 222,40 e le rate 11 -12 nella misura di € 246,24;
- pagamento del 38% del debito nei confronti di Findomestic Banca, per il prestito personale n.20056419903520 pari a Euro 13.083,97 da pagarsi in 83 rate (a partire dalla rata n. 13) di € 157,64;
- pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per il prestito personale n. n.CO000009745649, pari a complessivi € 1.451,93, da pagarsi in 83 rate ( a partire dalla rata n. 13) di € 17,49;
- pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per il finanziamento n. n.8476401, pari a complessivi € 1.152,42, da pagarsi in 83 rate (a partire dalla rata n. 13) di € 13,88;
- pagamento del 38 % del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per carta di credito n. XC0330306, pari a complessivi € 494,00, da pagarsi in 83 rate (dalla rata n. 13) di € 5,95;
- pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per apertura di conto corrente, pari a complessivi € 570,00, da pagarsi in 83 rate (dalla rata n. 13) di € 6,87;

- pagamento del debito nei confronti di Riscossione Sicilia, pari a complessivi € 982,30, da pagarsi in 83 rate (dalla rata n. 13) da € 11,84;
- pagamento del debito nei confronti del Comune di Palermo - Ufficio Tributi, pari a complessivi € 883,00, da pagarsi in 83 rate (dalla rata n. 13) da € 10,64;
- pagamento del debito nei confronti dell'INPS, pari a complessivi € 1.978,60, da pagarsi in 83 rate (dalla rata n. 13) da € 23,84;

*rilevato* che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando la pensione (ammontante, in media, ad € 1.474,69 mensili x 12 mensilità) e trattenendo, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente la somma di € 1.225,00 mensili circa (compresa la rata del mutuo di € 350,00), importo che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;

*ritenuto* che la rata mensile, prevista dal piano, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

*osservato* che la relazione particolareggiata dell'O.C.C., da allegare alla proposta di piano del consumatore, deve contenere esclusivamente: “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi di procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile...” (novellato art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012);

*ritenuto*, pertanto, che è stata espunta integralmente la locuzione previgente, circa il giudizio di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria da parte dell'O.C.C.;

*rilevato* che la nuova formulazione della norma prevede che “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”;

*ritenuto*, pertanto, che l'asse del giudizio sulla convenienza viene spostato dal momento del deposito della proposta unitamente alla relazione particolareggiata dell'O.C.C. al momento in cui il giudice provvede all'omologa e che tale giudizio di convenienza cessa di essere generalizzato, per diventare eventuale e necessario solamente in caso di contestazioni da parte dei creditori (in tal senso la

giurisprudenza di merito: Trib. Milano 1° giugno 2021, Trib. Milano 21 aprile 2021, Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021, Trib. Trani 12 marzo 2021);

*ritenuto* che la durata del piano (7 anni e 9 mesi) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori privilegiati (100%) e ai creditori chirografari (38%), fermo l'integrale pagamento del rateo in favore del creditore ipotecario secondo il piano di ammortamento in corso, costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

*ritenuto*, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott. Rosolino Causa, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

### **P.Q.M.**

omologa il piano del consumatore predisposto da Violante Angelo, nato a Palermo il 22.01.1956 e ivi residente in via sferracavallo n. 107;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Rosolino Causa, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Violante Angelo alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Dott. Rosolino Causa.

Palermo, 28/03/2022

**Il Giudice delegato**

*Maria Cultrera*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*